



Commissario Delegato ex Ordinanza CDPC n. 102 del 5 luglio 2013  
“Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’evento sismico  
che il 21 giugno ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara”

## **Ordinanza N. 1 del 28 febbraio 2014**

### **“Accordo quadro di collaborazione: Azioni per favorire la diffusione delle informazioni inerenti agli interventi per il superamento dello stato di emergenza, il ritorno alla normalità e la messa in sicurezza dei territori delle province di Lucca e Massa Carrara colpiti dall’evento sismico del 21 giugno 2013”**

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDCP) n.102 del 5 luglio 2013 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara”, adottata previa intesa con la regione Toscana, per assicurare la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario ed urgenti finalizzate a favorire il rapido ritorno alle normali condizioni di vita nei territori interessati dall’evento sismico, con la quale il prof. Giovanni Menduni è nominato Commissario delegato;

VISTO l’articolo 1, della OCDCP predetta, che stabilisce, al comma 3, che “il Commissario delegato, previa individuazione dei comuni danneggiati dall’evento sismico in argomento, anche avvalendosi dei sindaci dei predetti comuni, provvede:

- a) all’attuazione degli interventi necessari ad assicurare l’assistenza alla popolazione colpita dall’evento. Il Commissario delegato inoltre è autorizzato all’acquisizione dei beni e servizi necessari, all’occupazione e requisizione dei beni mobili ed immobili, all’esecuzione dei lavori di allestimento delle aree destinate alla temporanea accoglienza, alla movimentazione di mezzi e materiali, alla stipula di convenzioni per la sistemazione alloggiativa presso strutture pubbliche e private, anche di tipo alberghiero;
- b) alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e, d’intesa con le amministrazioni competenti, dei beni culturali danneggiati, ove vi siano da realizzare interventi per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
- c) all’esecuzione degli interventi provvisori urgenti la cui mancata attuazione possa compromettere la pubblica incolumità ovvero pregiudicare le operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione;

VISTO l’articolo 4 della OCDCP 102/2013, che stabilisce, al comma 1, che per la realizzazione degli interventi d’emergenza di cui all’ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della Direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, il Commissario delegato e i soggetti attuatori degli interventi da lui individuati, provvedono in deroga alle seguenti disposizioni normative:

- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

- legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-bis, 11, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e successive modifiche e integrazioni;
- decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 9, 11, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 75, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, 145, 241, 243;
- decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;
- leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dall'ordinanza.

VISTA l'Ordinanza n. 3 del 26 agosto 2013 (registrata - ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, lettera *c-bis* - alla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo della regione Toscana, il 28 agosto 2013, Reg. 1 – Foglio 355), con la quale il Commissario delegato provvedeva ad adottare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, della Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 102/2013 e previa autorizzazione dello stesso, il “Piano dei primi interventi e misure urgenti” - integrato con le tabelle di dettaglio degli elementi essenziali identificativi di cui al comma 5 - predisposto a seguito dell'evento sismico che, il 21 giugno 2013, ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, convertito in legge 11 ottobre 2013, n. 119, e in particolare il Capo III “Norme in tema di protezione civile” che all'articolo 10, comma 1, lettera b), stabilisce che la durata dello stato di emergenza non può superare 180 giorni (prima stabiliti in 90 giorni) prorogabili per non più di ulteriori 180 giorni (prima stabiliti in 60 giorni);

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2013, con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1 e *1bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, la durata della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del 26 giugno 2013, è estesa di ulteriori 90 giorni;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2013, con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1 e *1bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, la durata della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del 26 giugno 2013, è estesa di ulteriori 120 giorni, perciò fino al 22 aprile 2014;

CONSIDERATO che la trasparenza di ogni aspetto della gestione, anche e soprattutto per le gestioni di tipo emergenziale, rappresenta uno strumento fondamentale per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, per sviluppare il controllo sociale diffuso sul perseguimento delle finalità istituzionali ed incrementare la partecipazione dei cittadini sull'utilizzo delle risorse pubbliche, sviluppare l'etica e prevenire fenomeni corruttivi;

VISTO il quadro normativo in materia di trasparenza già delineato dalla legge 241/1990, ribadito nella riforma “Brunetta” di cui al decreto legislativo 150/2009, è ulteriormente rafforzato con la legge 190/2012 e con il decreto legislativo 33/2013;

CONSIDERATO che il PIN laboratorio MoSIS del Polo Universitario Città di Prato è focalizzato sulla progettazione e realizzazione di sistemi informativi pubblici, per la valorizzazione informativa dei dati

generati dai processi amministrativi e gestionali, con un particolare accento sugli aspetti che riguardano la qualità statistica delle informazioni e l'innovazione delle modalità di trattamento;

CONSIDERATO altresì che nell'ambito della sua attività di ricerca viene dato grande rilievo al tema della piena trasparenza e accessibilità e che la maggior parte delle informazioni attualmente disponibili a supporto della conoscenza e della pubblica documentazione delle azioni inerenti agli interventi devono essere sottoposti ad azioni volte a rafforzare la qualità informativa e l'armonizzazione delle fonti;

TENUTO CONTO che entrambe le amministrazioni ritengono efficace e significativo instaurare un rapporto di collaborazione, finalizzato al miglior svolgimento di tutte quelle azioni di interesse comune che, anche indirettamente, consentano un rapido superamento dell'emergenza e favoriscano la resilienza della popolazione nelle zone montane quale efficace intervento di presidio, prevenzione e controllo, indispensabile presupposto per lo sviluppo socio economico e per il ritorno alla normalità dopo l'evento sismico;

VISTO l'articolo 15 della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, in base al quale le pubbliche amministrazioni possono concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO che, ai sensi del sopra citato articolo 15, comma 2, per detti accordi si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3;

CONSIDERATO altresì che gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi;

VISTO che il PIN è società di gestione del Polo Universitario "Città di Prato" dell'Università di Firenze, e si propone il coordinamento in rete e la valorizzazione delle strutture, delle attività, delle competenze e dei risultati della ricerca di università, centri ed enti di ricerca e sviluppo pubblici e, a tale scopo, opera nell'ambito di progetti e servizi di interesse strategico per la rete della ricerca, in collaborazione con le Università, gli Enti di ricerca, il sistema delle imprese e le PP.AA.;

VISTO altresì che il PIN dispone del laboratorio MoSIS, laboratorio di ricerca e formazione il cui Responsabile è la Prof.ssa Cristina Martelli, che si avvale di uno staff di Docenti e Ricercatori dell'Università degli Studi di Firenze e professionisti, che operano nell'area della ricerca scientifica;

VISTO che il Laboratorio MoSIS dispone di opportune apparecchiature hardware e software nonché di competenze all'avanguardia nell'ambito tecnico e scientifico di riferimento del presente accordo;

Tutto ciò visto e considerato,

## **DISPONE**

- 1 Di stipulare con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, per i motivi di cui nelle premesse al presente provvedimento, un accordo quadro di collaborazione con il PIN S.c.rl. Servizi didattici e scientifici per l'Università di Firenze, Piazza Giovanni Ciardi, 25, Prato (PO), secondo lo schema allegato (Allegato A), che si approva.

- 2 Che l'accordo quadro di collaborazione di cui all'articolo 1 della predetta ordinanza è sottoscritto dalle parti a titolo non oneroso. Con successivi atti, nel caso se ne riscontasse la necessità, si potrà provvedere a disciplinare lo svolgimento di singole attività, stabilendo l'oggetto, i tempi e le modalità di svolgimento, gli oneri e gli impegni reciproci.
- 3 Di prendere atto che la presente ordinanza, per la quale non si ricorre ad alcuna delle deroghe previste dall'OCDPC 102/2013, è immediatamente efficace, poiché l'articolo 10, comma 4*bis*, del decreto legge 4 agosto 2013, n. 93, convertito in legge 11 ottobre 2013, ha abrogato l'articolo 3, comma 1, lettera c-*bis*) della legge n. 20/1994, relativo all'assoggettamento a controllo preventivo della Corte dei conti dei provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile.
- 4 Che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito istituzionale del Commissario delegato, all'indirizzo [www.sismapuane.it](http://www.sismapuane.it), nell'apposita area "Amministrazione trasparente", anche ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e di quanto previsto dall'articolo 20 della legge 225/1992 e dal DPCM 8 marzo 2013. Della sua adozione sarà data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL COMMISSARIO DELEGATO

(Prof. Giovanni Menduni)



Allegati:

- A) Schema di accordo quadro di collaborazione con PIN-Laboratorio MoSIS